CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

COMUNICATO STAMPA n. 155/24
Lussemburgo, 2 ottobre 2024

Sentenze del Tribunale nelle cause T-797/22 | Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e a. / Consiglio, T-798/22 | Ordre des avocats à la cour de Paris e Couturier / Consiglio e T-828/22| ACE / Consiglio

Misure restrittive in risposta alla guerra in Ucraina: il divieto di fornire servizi di consulenza giuridica al governo russo e alle entità stabilite in Russia è valido

Il Tribunale ribadisce l'importanza del diritto fondamentale di qualsiasi persona di farsi consigliare da un avvocato al fine di svolgere, prevenire o anticipare un procedimento giurisdizionale e dichiara che tale diritto non è rimesso in discussione dal divieto controverso

Nel 2022, in risposta all'intensificarsi dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una serie di misure restrittive volte a far pressione sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione. Tra le misure adottate figura il divieto di fornire servizi di consulenza giuridica [1].

Fatte salve talune eccezioni ed esenzioni, tali atti vietano a chiunque possa prestare servizi di consulenza giuridica (esercitando la professione, segnatamente, nel territorio dell'Unione) di fornire tali servizi al governo russo e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti in Russia. Il divieto mira ad aumentare ulteriormente la pressione sulla Russia.

Alcuni ordini forensi belgi, tra cui l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles (Ordine neerlandese degli avvocati del foro di Bruxelles), alcuni avvocati belgi, l'Ordre des avocats à la cour de Paris (Ordine degli avvocati di Parigi) e uno dei suoi membri, nonché l'associazione Avocats Ensemble («ACE»), hanno presentato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea una domanda di annullamento di tale divieto. Quest'ultimo sarebbe, a loro avviso, privo di motivazione e violerebbe i diritti fondamentali che garantiscono l'accesso alla consulenza giuridica di un avvocato, il segreto professionale dell'avvocato, il dovere di indipendenza degli avvocati, i valori dello Stato di diritto, nonché i principi di proporzionalità e di certezza del diritto.

Il Tribunale **respinge i tre ricorsi.**

Esso ricorda che **qualsiasi persona ha il diritto, riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a una tutela giurisdizionale effettiva, la quale include il diritto di farsi consigliare e rappresentare da un avvocato in un contesto contenzioso, attuale o probabile. Esso ritiene che tale diritto non sia rimesso in discussione dal divieto controverso.**

Esso precisa al riguardo che il divieto generale di fornire servizi di consulenza giuridica al **governo russo** e a **persone giuridiche**, entità e organismi **stabiliti in Russia** non riguarda i servizi di consulenza giuridica forniti **in collegamento con un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale**. Il divieto è quindi applicabile solo alle consulenze giuridiche che non hanno alcun **collegamento con un procedimento giurisdizionale.** Il Tribunale aggiunge che le **consulenze giuridiche fornite a persone fisiche**, segnatamente, non rientrano nella sfera di

applicazione del divieto.

Per quanto riguarda le deroghe [2] al divieto, il Tribunale ritiene che esse **non comportino**, di per sé, **un'ingerenza** nella tutela del segreto professionale dell'avvocato. Esso precisa tuttavia che gli Stati membri sono tenuti, allorché definiscono le modalità di attuazione delle procedure di esenzione, a **vigilare sul rispetto** della Carta dei diritti fondamentali.

Dopo aver ricordato l'importanza dell'indipendenza dell'avvocato al fine di garantire il diritto dei singoli ad un ricorso effettivo, in contesti che includono un collegamento con un procedimento giurisdizionale, il Tribunale considera che il divieto controverso non si applica ai servizi di consulenza giuridica forniti da un avvocato e che presentano un collegamento con un procedimento giurisdizionale, e **non comporta quindi alcuna ingerenza** nell'indipendenza dell'avvocato.

Il Tribunale aggiunge che il ruolo fondamentale dell'avvocato nel rispetto e per la difesa dello Stato di diritto può essere **sottoposto a limitazioni**. Infatti, tale ruolo può essere oggetto di **restrizioni giustificate** da obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione, **a condizione** che esse non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che pregiudichi la sostanza stessa del ruolo affidato agli avvocati in uno Stato di diritto.

Secondo il Tribunale, il divieto controverso, come delimitato dalle disposizioni di eccezione e di esenzione, **persegue effettivamente obiettivi di interesse generale, senza pregiudicare la sostanza stessa del ruolo fondamentale degli avvocati in una società democratica.**

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze (T-797/22, T-798/22 et T-828/22) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ✆(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su "Europe by Satellite" ✆(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

1 Il Consiglio ha introdotto tale divieto mediante il regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, il regolamento (UE) 2022/2474 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica il regolamento n. 833/2014, e il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento n. 833/2014.

2 Si tratta di disposizioni di esenzione che consentono alle autorità competenti di rimuovere il divieto in determinate situazioni precisamente identificate. Dette autorità dispongono di un margine di discrezionalità per quanto riguarda le modalità con le quali una domanda di esenzione deve essere formulata, depositata e trattata.